

Lavoro autonomo - Rimborso delle spese per prestazioni alberghiere e per vitto - Rilevanza del plafond del 2%

di **Giovanni Mocci**

Publicato il 28 gennaio 2005

IRPEF - Prestazioni di lavoro autonomo - Rimborso delle spese - Rimedio al cosiddetto "splafoamento" del 2%.

Le spese sostenute dal professionista (lavoratore autonomo con partita IVA) per conto del committente e chieste a rimborso a quest'ultimo - devono essere assoggettate alla ritenuta di acconto prevista dall'art.25 del DPR 600/72 (Cfr. la Risoluzione del ministero delle Finanze n.III-5-225 dell'11 agosto 1994, la decisione della Commissione tributaria centrale, Sez.XXVII, decisione n.785 del 27 gennaio 1994).

I rimborsi delle spese dei professionisti devono dunque essere considerati a tutti gli effetti come compensi e deve pertanto essere operata la ritenuta di acconto del 20% all'atto del pagamento dei relativi importi.

I documenti comprovati il sostenimento della spesa devono essere intestati al professionista il quale annoterà gli stessi nella propria **contabilità**, al fine di dedurre i relativi oneri dal reddito prodotto.

Resta inteso che è diritto del committente che eroga i rimborsi verificarne la correttezza degli ammontari richiedendo la copia fotostatica dei documenti attestanti la spesa sostenuta.

La cennata condotta è stata talvolta oggetto di contestazione da parte di taluni professionisti perché, sebbene i rimborsi concorrano pienamente alla formazione del reddito imponibile IRPEF, la deduzione di alcune tipologie di costi (spese alberghiere e di somministrazione pasti e bevande) è consentita non misura piena, ma per un importo complessivamente non superiore al 2% del reddito imponibile dell'anno (Cfr. l'art.54, comma 5, del DPR 917/86 nella formulazione introdotta dalla legge 344/2003).

Può dunque accadere che il rimborso delle spese da parte del committente genera un reddito imponibile al quale non corrisponde un ammontare **equivalente** di oneri

deducibili e il professionista deve corrispondere delle imposte su di un reddito netto non conseguito.

A questo si ritiene che le spese analiticamente addebitate ai clienti debbano essere escluse dal computo del plafond del 2%, in quanto è da ritenersi che detto limite percentuale vale solamente per quelle spese che il professionista deduce perché le ha sostenute nella propria economia professionale e sono rimaste a proprio carico.

In effetti, tale conclusione è conforme con il divieto di doppia imposizione di cui all'art.163 del DPR 917/6, allorquando in presenza dello stesso presupposto di fatto (sostenimento, da parte del professionista, della spesa per conto del committente), viene ripetuto il prelievo fiscale (una prima volta come costo indeducibile e una seconda come provento imponibile).

D'altra parte, analogo principio è previsto per la deduzione delle spese relative agli autoveicoli.

Ad esempio, per i mezzi concessi per l'uso personale dell'amministratore, i costi e le spese possono essere integralmente dedotti per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'amministratore (Cfr. la Circolare del ministero delle Finanze n. 48/E/1998/17104 del 10 febbraio 1998).

gennaio 2005

